

	 <i>Ministero dell'Istruzione e del Merito</i>	
<i>Legalità</i>	Istituto Comprensivo Statale "ANTONINO CAPONNETTO" P.zza Ugo La Malfa, 19 - 51015 Monsummano T. TEL 0572/82606 - email: ptic82000q@istruzione.it FAX 0572/958925 - C.M.PTIC82000Q - C.F. 91026960475 sito web: www.icsaponnetto.edu.it	I.C. CAPONNETTO  dove si accende la fiamma dell'ingegno

I.C. - "A. CAPONNETTO"-MONSUMMANO TERME
 Prot. 0011748 del 24/11/2025
 IV (Uscita)

Ai Genitori degli alunni
Ai Docenti della Scuola Primaria e Secondaria di I grado
Al DSGA – Sede
Sito web/Registro Elettronico

CIRCOLARE N. 66 / 2025

**Oggetto: Monitoraggio della frequenza scolastica e segnalazione delle situazioni di irregolarità –
 Richiamo agli obblighi normativi**

Con la presente si richiama l'attenzione sull'importanza del monitoraggio puntuale della frequenza scolastica, quale elemento essenziale per la piena attuazione del diritto-dovere all'istruzione e per il corretto svolgimento dell'attività didattica.

Obblighi normativi relativi alla frequenza scolastica

L'art. 114, comma 4, del **D. Lgs. 297/1994** stabilisce che il Dirigente Scolastico **verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione**, individuando coloro che risultano:

- **assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nell'arco di tre mesi, senza giustificati motivi.**

Qualora, dopo la comunicazione alla famiglia, l'alunno **non riprenda la frequenza entro sette giorni**, il Dirigente Scolastico **è tenuto ad avvisare entro sette giorni il Sindaco**, affinché proceda all'ammonizione del responsabile dell'adempimento dell'obbligo.

La norma dispone inoltre che **costituisce elusione dell'obbligo di istruzione** la mancata frequenza di **almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato**, se non adeguatamente giustificata.

L'art. 114, comma 5, ribadisce che **il Sindaco** è tenuto a procedere alla segnalazione della violazione dell'obbligo di istruzione nei casi di elusione.

Ruolo della scuola e dei docenti

Le procedure di monitoraggio sono supportate dagli applicativi del registro elettronico.
 Si richiede pertanto ai docenti:

- di **verificare costantemente la regolarità della frequenza** degli alunni della propria classe;
- di **segnalare tempestivamente alla Dirigenza** le situazioni di assenze prolungate, ripetute o non adeguatamente giustificate;

- di collaborare con la segreteria didattica per l'aggiornamento delle informazioni necessarie.

La collaborazione del personale docente è fondamentale per consentire all'Istituzione scolastica di adempiere agli obblighi previsti dalla legge.

Obblighi e responsabilità dei genitori

Si ricorda che il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione è il soggetto esercente la responsabilità genitoriale.

L'art. 12, comma 8, del **D.L. 123/2023** ha introdotto nel Codice Penale l'art. **570-ter**, che prevede sanzioni penali in caso di inosservanza dell'obbligo di istruzione.

Indicazioni operative

Si invitano i genitori a:

- giustificare tempestivamente le assenze tramite registro elettronico;
- comunicare alla scuola eventuali motivazioni di natura sanitaria o altri impedimenti gravi;
- collaborare con i docenti e con la segreteria per eventuali approfondimenti richiesti.

Si invitano i docenti a:

- monitorare quotidianamente le presenze;
- segnalare immediatamente alla Dirigenza le situazioni che possano configurare irregolarità;
- fornire supporto informativo alle famiglie in merito agli obblighi normativi.

La scuola, nel rispetto dei compiti attribuiti dalla normativa vigente, continuerà a porre la massima attenzione alla prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, nella consapevolezza che la frequenza regolare è condizione essenziale per il successo formativo.

Il Dirigente Scolastico

Delia Dami

DELIA DAMI
24.11.2025
10:36:19 CET